**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**CLIENTI BUSINESS**

1. O**ggetto**
   1. Le presenti Condizioni Generali sono parte di ogni e ciascun Contratto (come infra definito) concluso tra la Società e il Cliente, avente ad oggetto la fornitura da parte della Società dei Servizi e/o dei Prodotti di volta in volta individuati negli Accordi di Fornitura (come infra definiti).
   2. Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte assumendo che il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”). Il Cliente pertanto dichiara e garantisce - mediante la sottoscrizione del Contratto (come infra definito) – non essere persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale artigianale o professionale del Codice del Consumo.
   3. Nelle presenti Condizioni Generali, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:
      1. la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni;
      2. il riferimento a qualsiasi contratto o documento si intende fatto anche a tutte le sue premesse e a tutti i suoi allegati, nonché alle sue eventuali modifiche (in particolare, qualsiasi riferimento alle presenti Condizioni Generali comprende il riferimento alle Premesse, agli Allegati e agli Annessi, che ne sono parte integrante ed essenziale e costituiscono altrettanti patti tra le Parti);
      3. il riferimento a qualunque legge o previsione di legge comprende il riferimento a quella legge o previsione di legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché a ogni provvedimento attuativo della medesima;
      4. le espressioni “ivi incluso”, “inclusivo di”, “compreso” e simili devono essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non esaustivo.
   4. I termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali integreranno automaticamente, di volta in volta, le specifiche condizioni di fornitura previste nelle Condizioni Particolari (come infra definite), negli Accordi di Fornitura (come infra definiti) e nei relativi Allegati e Annessi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’offerta economica e/o gli SLA, ove previsti nel caso di fornitura di Servizi).
   5. L’individuazione precisa dei Servizi e/o Prodotti e le specifiche condizioni con cui vengono prestati i Servizi o ceduti i Prodotti sono dettagliatamente previsti nelle Condizioni Particolari, negli Accordi di Fornitura e nei relativi Allegati e Annessi.
   6. La Società non sarà tenuta ad altre prestazioni al di fuori di quelle espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali e, in generale, nel Contratto (come infra definito).
2. **Definizioni**
   1. Ove non altrove diversamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, oltre ai termini già definiti nell’articolo 1, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

* “**Accordo di Fornitura**” - si intende il documento che rappresenta le specifiche condizioni che disciplinano, di volta in volta, ciascuna fornitura di Servizi e/o Prodotti, comprensivo dei relativi Allegati e Annessi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’offerta economica e/o gli SLA, ove previsti nel caso di fornitura di Servizi).
* “**Allegati**” – si intendono i documenti *allegati* all’Accordo di Fornitura indicati all’art. 4.1 dell’Accordo di Fornitura.
* **“Annessi”** - si intendono i documenti *allegati* alle Condizioni Particolariindicati all’art. 4.1 dell’Accordo di Fornitura.
* “**Cliente**” - si intende la persona fisica o giuridica, sia privata che pubblica, che agisce, in relazione al Contratto, per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, ivi incluse le aziende, gli studi professionali, gli esercizi commerciali.
* “**Condizioni** **Particolari**” – si intendono le condizioni di fornitura caratteristiche per ciascuna categoria di Servizi e/o Prodotti oggetto dell’Accordo di Fornitura e allegate allo stesso.
* “**Contratto**” - si intende il contratto per la fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti, così come costituito dall’Accordo di Fornitura dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari riguardanti la fornitura e da tutti i loro Allegati e Annessi.
* “**Corrispettivo**” - ha il significato ad esso attribuito dal paragrafo 4.1 delle presenti Condizioni Generali.
* “**Evento di Forza Maggiore**” - ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali.
* “**Informazioni Confidenziali**” - si intendono tutte le informazioni di natura confidenziale rivelata in qualsiasi forma - ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta - riferite alle Parti e che le stesse potranno scambiarsi, nel corso o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione di ciascun Contratto. Le Informazioni Confidenziali includono senza limite alcuno, (i) le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi informazione, ivi inclusa - tra l’altro - qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale - comunque relativa all’attività di impresa, agli affari e/o ai beni della Società, ivi inclusa qualsiasi informazione di natura tecnica o tecnologica messa a disposizione ai fini dell’esecuzione del Contratto; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati dalla Società, anche mediante l’utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.
* “**Giorni Lavorativi**” - si intende ciascun giorno di calendario, fatta eccezione per i sabati e le domeniche e gli altri giorni di festività nazionale o locale sul territorio italiano;
* “**Legge Applicabile**” - si intende legge, regolamento, decreto, direttiva, applicabile nel territorio della Repubblica Italiana.
* “**Condizioni del Produttore**” - ha il significato ad esso attribuito dal paragrafo 8.3 delle presenti Condizioni Generali;
* “**Passività**” - si intende ciascuna passività di qualsivoglia natura, ogni e qualsiasi danno, esborso, costo, spesa (incluse le spese ragionevolmente sostenute per l’assistenza legale), debito, perdita, diminuzione di valore, obbligo, soggezione, onere, tassa, sanzione, passività, sopravvenienza passiva, insussistenza o minusvalenza dell’attivo, rateo passivo, risconto passivo o altra conseguenza pregiudizievole;
* “**Prodotti**” - si intendono i prodotti hardware e software, di proprietà della Società o di soggetti terzi, come di volta in volta elencati e descritti, anche dal punto di vista delle relative Specifiche Tecniche (come infra definite), negli Accordi di Fornitura e, ove presenti, nei relativi Allegati e Annessi;
* “**Produttore**” - indica i produttori o distributori di Prodotti hardware e software, diversi dalla Società, possessori dei diritti di produzione o distribuzione sugli stessi;
* “**Servizi**” - si intendono, congiuntamente, i servizi di qualsivoglia tipologia forniti dalle società del Gruppo Retelit di volta in volta elencati e descritti, anche dal punto di vista delle relative specifiche tecniche e/o operative, nelle Condizioni Particolari e, relativamente alla specifica fornitura, negli Accordi di Fornitura comprensivi, ove presenti, dei relativi Allegati e Annessi;
* “**Sito**” - si intende il seguente sito internet [www.retelit.it](http://www.retelit.it);
* “**SLA**” - si intendono i livelli di servizio indicati nell’Accordo di Fornitura e nei suoi Allegati e Annessi;
* “**Società**” – si intende la società del Gruppo Retelit indicata nell’Accordo di Fornitura;
* “**Società del Gruppo Retelit**” - si intende Retelit e le Società controllate o soggette al comune controllo di Retelit S.p.A., ove il termine “controllata” o “controllo” ha il significato di cui all’articolo 2359 cod. civ.;
* “**Soggetti Autorizzati**” - significa qualsiasi amministratore, dipendente e collaboratore del Cliente o soggetto terzo che utilizzi i Servizi e i Prodotti in nome o per conto del Cliente;
* “**Specifiche Tecniche**” - si intendono le specifiche tecniche (che descrivono, tra le altre cose, le caratteristiche qualitative, funzionali e applicative), dei Servizi e/o dei Prodotti, come di volta in volta descritte nelle relative Condizioni Particolari ed eventualmente nell’Accordo di Fornitura e nei suoi Allegati e Annessi o, più in generale, nel Contratto;
  1. Salvo ove diversamente definito nelle presenti Condizioni Generali, tutti i termini tecnici indicati qui di seguito o, in generale, in qualsiasi documento facente parte del Contratto, benché non definiti, avranno il significato e l’uso ad essi comunemente attribuito nel settore delle telecomunicazioni e/o dei servizi di natura e/o oggetto informatico.

1. **Completezza del Contratto, modifiche** 
   1. Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all’oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.
   2. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
   3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci – ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità – che si intenderanno, inoltre, automaticamente modificate in senso conforme a quanto previsto dalla Legge Applicabile o dal provvedimento dell’autorità competente che ne abbia dichiarato la nullità, invalidità o inefficacia, salvo diverso accordo delle Parti.
2. **Corrispettivi e modalità di pagamento**
   1. Per ciascun Servizio prestato e/o Prodotto fornito ai sensi del Contratto, il Cliente, corrisponderà alla Società gli importi, di volta in volta convenuti e indicati, nell’Accordo di Fornitura (“**Corrispettivo**”).
   2. Il pagamento del Corrispettivo dovrà avvenire nei termini e alle condizioni di volta in volta convenuti e indicati, a seconda dei casi, nell’Accordo di Fornitura. Ove non previsto nell’Accordo di Fornitura il pagamento del Corrispettivo dovrà essere effettuato entro 60 giorni di calendario dall’invio da parte della Società della Fattura.
   3. Le fatture saranno emesse nei termini e secondo la periodicità previsti nell’Accordo di Fornitura e/o negli ordini di acquisto; tutti gli importi indicati nel Contratto e in fattura saranno espressi in Euro.
   4. Salvo diverso accordo, il Cliente effettuerà il pagamento del Corrispettivo senza possibilità di procedere a compensazione o sospendere i pagamenti per qualunque ragione, ai sensi dell’articolo 1462 cod. civ..
   5. Salvo diverso accordo, in caso di ritardo nel pagamento di un qualsiasi importo dovuto alla Società ai sensi del presente Contratto, fermo quanto previsto all’articolo 9:
      1. il Cliente sarà automaticamente responsabile nei confronti della Società per l’interesse dovuto sul tale pagamento ritardato, a un tasso determinato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, finché tale pagamento ritardato non sarà stato effettuato;
      2. la Società avrà diritto di (a) esigere il saldo immediato dell’intero credito dovuto dal Cliente alla Società, anche se non collegato al pagamento in questione e/o (b) sospendere l’esecuzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 5, dandone comunicazione scritta al Cliente con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso.
   6. La Società avrà inoltre il diritto di compensare le somme dovute dal Cliente, che non siano state pagate entro la scadenza, con qualsiasi somma eventualmente dovuta dalla Società medesima al Cliente.
   7. Anche in deroga agli articoli da 1193 a 1195 cod. civ., la Società avrà il diritto di imputare i pagamenti prima al debito più antico e, qualora vi siano interessi o costi sostenuti, prima ai costi e in seguito agli interessi ed infine al debito principale.
   8. Il Cliente s’impegna fin d’ora ad assolvere con diligenza gli oneri fiscali posti dalla Legge Applicabile a suo carico ai sensi del Contratto, nonché a tenere indenne la Società da qualsiasi pregiudizio conseguente a qualsiasi inadempimento del Cliente in relazione a quanto precede.
   9. Qualora il pagamento del prezzo debba avere luogo a rate e salvo quanto previsto dall’articolo 1525 cod. civ., qualora applicabile, il mancato pagamento di una sola rata farà decadere il Cliente dal beneficio del termine ed anche tutte le rate residue diverranno immediatamente esigibili. Il Cliente potrà avvalersi dell’eccezione di inadempimento solo nell’ipotesi in cui l’inadempimento si riferisca a prestazioni dedotte nel medesimo titolo nell’ambito del quale il Cliente eserciti tale diritto.
   10. La cessazione del Contratto, per qualsivoglia motivo, non fa venire meno l'obbligo del Cliente di pagare i Corrispettivi, a qualunque titolo dovuti alla Società.
3. **Termini di prestazione dei Servizi e di consegna dei Prodotti. Sospensione del Contratto**
   1. Salvo quanto diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, le tempistiche per la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti indicati nel Contratto devono intendersi come meramente indicative e non vincolanti per la Società. Il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi e di consegna dei Prodotti è, inoltre, subordinato al verificarsi di tutti i presupposti (segnatamente l’avere il Cliente fornito le risposte alle questioni preliminari di carattere tecnico) che rendono possibile la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti e inoltre, al fatto che il Cliente abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a carico dello stesso.
   2. Fatta comunque salva l’applicabilità del successivo articolo 9, la Società si riserva, a sua esclusiva discrezione e senza che l’esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento, il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Particolari, nel caso in cui si realizzi anche una solo delle seguenti casistiche:
      1. vi siano fondate ragioni di ritenere che i Servizi e/o i Prodotti siano utilizzati da terzi non autorizzati;
      2. vi sia fondato motivo di ritenere che i Servizi e/o i Prodotti siano utilizzati illecitamente e/o illegalmente da parte del Cliente ovvero dai suoi Soggetti Autorizzati; ovvero
      3. ricorrano i presupposti delle altre ipotesi di sospensione previste dal Contratto o dalla legge.
4. **Obblighi, responsabilità e dichiarazioni e garanzie del Cliente**
   1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per ogni contestazione stragiudiziale o azione giudiziaria che dovesse essere proposta da terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i Produttori) relativamente a pretese violazioni delle leggi nazionali o internazionali commesse dal Cliente o con il concorso di quest'ultimo tramite e/o nell’utilizzazione dei Servizi e/o dei Prodotti. Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente per iscritto la Società qualora una tale contestazione o azione dovesse essere proposta nei suoi confronti, e comunque dovrà assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale lite sostenendone tutti i costi ed oneri, anche nell'ipotesi in cui la contestazione o l'azione si dimostrino successivamente infondate.
   2. ll Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni Passività dovesse derivarle da azioni e pretese fatte valere da terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i Produttori) nei confronti di quest'ultima, in dipendenza o in connessione con inadempimenti del Cliente alle proprie obbligazioni o comunque riguardanti atti o fatti che attengono alla sfera del Cliente medesimo.
   3. La Società non sarà responsabile, e a tal fine il Cliente espressamente manleva la Società, per la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, (diritti d’autore, marchi e altri segni distintivi, brevetti, segreti industriali) di terzi posta in essere dal Cliente per il tramite del servizio.
   4. Fermo quanto precede, il Cliente sarà, inoltre, esclusivamente responsabile – e conseguentemente espressamente manleva la Società da eventuali responsabilità al riguardo – in relazione all’utilizzo di quanto fornito dalla Società in esecuzione del Contratto in conformità a quanto previsto dal Contratto e dalla Legge Applicabile, dovendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, astenersi dal:
      1. porre in essere, attraverso i Prodotti e/o i Servizi, attività contrarie a norma imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
      2. divulgare, distribuire, inviare o altrimenti mettere in circolazione attraverso i Prodotti e/o i Servizi, informazioni, dati e/o materiali illegali, blasfemi, osceni, pornografici o diffamatori;
      3. arrecare, attraverso i Prodotti e/o i Servizi, danno ai minori, molestia o disturbo alla quiete privata;
      4. ledere, turbare o violare diritti di terzi, ivi inclusi, ma non limitatamente a, diritti alla protezione dei dati personali e alla libertà e segretezza delle comunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, leggendo o intercettando e-mail o comunicazioni destinate ad altri utenti) e alla inviolabilità del domicilio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, insinuandosi nei sistemi informatici altrui) attraverso i Prodotti e/o i Servizi;
      5. salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, fare un utilizzo del Contratto contrario a criteri di buona fede o correttezza e non personale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rivendendo o concedendo in uso, in qualsiasi forma, a terzi Prodotti e e/o Servizi, salvo previso consenso scritto della Società e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto e sotto il proprio diretto controllo, oltreché propria esclusiva responsabilità anche a norma dell’articolo 1381 cod. civ..
   5. Fermo tutto quanto precede, il Cliente dichiara e garantisce che:
      1. salvo quanto espressamente indicato nell’Accordo di Fornitura, si assicurerà che le caratteristiche tecniche dei Servizi e/o dei Prodotti soddisfino le sue esigenze e dispongano degli eventuali requisiti richiesti;
      2. qualora i Servizi e/o i Prodotti rivestano importanza particolare per la propria attività, si doterà, a propria esclusiva cura e spese, di adeguate misure tecniche e organizzative per supplire ad eventuali indisponibilità degli stessi.

Viste le dichiarazioni e garanzie di cui al presente paragrafo, il Cliente riconosce ed accetta che la Società non assumerà alcuna responsabilità in merito.

1. **Principali obbligazioni, dichiarazioni e garanzie della Società**
   1. La Società:
      1. dichiara e garantisce che la stipulazione da parte della medesima delle presenti Condizioni Generali e l’adempimento delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto non comporta la violazione di alcuna previsione di legge applicabile, di qualsiasi impegno assunto, da parte della Società, in forza di contratti conclusi con soggetti terzi ovvero di qualsiasi diritto di terzi;
      2. si impegna a garantire che i Servizi e i Prodotti siano conformi alle caratteristiche e alle Specifiche Tecniche indicate nel Contratto. La Società non presta alcuna garanzia – e, pertanto, non assume alcuna responsabilità, per danni sia diretti che indiretti – in relazione a Prodotti di Produttori. I termini e le condizioni di garanzia dei Prodotti di Produttori sono previsti nelle Condizioni del Produttore che il Cliente ha dichiarato di conoscere e di accettare. Qualsivoglia reclamo relativo dovrà quindi essere rivolto direttamente al Produttore;
      3. ove l’incarico abbia ad oggetto una Fornitura di natura pubblicistica ovvero laddove, in ultima istanza, la fornitura di Servizi e/o dei Prodotti sia svolta dalla Società nell’interesse diretto o indiretto di soggetti pubblici, con la sottoscrizione del Contratto, la Società dichiara e garantisce altresì di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n 136/2010 come integrata, attuata e modificata, obbligandosi - se del caso - ad obbligare i propri subappaltatori e/o subcontraenti ai medesimi obblighi di tracciabilità.
   2. Resta inteso e convenuto che le obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dalla Società, ai sensi del presente Contratto, con riferimento ai Servizi e ai Prodotti e i conseguenti rimedi previsti a favore del Cliente sono le uniche e sole obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dalla Società con riferimento ai Servizi e ai Prodotti e, conseguentemente, i soli rimedi previsti a favore del Cliente con esclusione di qualsiasi ulteriore obbligazione, dichiarazione e garanzia (esplicita o implicita) e di qualsiasi relativo rimedio a favore del Cliente, fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge.
2. **Diritti di proprietà intellettuale.**
   1. Le Parti riconoscono e convengono che la Società è, e rimarrà per tutta la durata del presente Contratto, il solo ed esclusivo titolare di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o diritto di proprietà industriale relativo, sotteso e/o comunque in qualsiasi modo connesso ai Servizi e ai Prodotti (ivi incluso il relativo know-how, il diritto d’autore, i relativi disegni industriali oltre che il nome commerciale oltre che qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, ivi inclusi i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i relativi diritti di sfruttamento economico e commerciale connessi agli stessi ai sensi di legge) e che la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto non implicherà in alcun modo la cessione da parte della Società in favore del Cliente di alcuno dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui sopra. È pertanto fatto divieto al Cliente di violare detti diritti e di usare il nome, i marchi o altri elementi o segni distintivi della Società, senza il suo preventivo consenso scritto.
   2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, nel caso in cui alla Società siano specificamente commissionati i) nuovi software o ii) servizi di customizzazione di software già esistenti (cumulativamente i “**Software Commissionati**”), con il totale adempimento degli obblighi sorti in capo al Cliente in forza del Contratto, a quest’ultimo verrà automaticamente trasferita, salvo diverso accordo delle Parti, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico limitatamente ai Software Commissionati, mentre i pre-esistenti diritti di proprietà industriale e/o intellettuale esercitati dalla Società nella realizzazione dei Software Commissionati resteranno in capo a quest’ultima in via esclusiva.
   3. Fermo tutto quanto sopra, qualora i Prodotti, in tutto o in parte, consistano in – o derivino dallo sviluppo/implementazione di – Prodotti elaborati da terzi, i diritti attribuiti al Cliente saranno definiti nelle condizioni / licenze del relativo Produttore (le “**Condizioni del Produttore**”) che, su richiesta, potranno essere inviate o comunque poste a conoscenza anticipatamente al Cliente dalla Società. In ogni caso, la Società si impegna a segnalare anticipatamente (ad esempio, nei documenti di offerta) al Cliente se i Prodotti sfruttino diritti di terzi.
   4. Qualora i Prodotti siano elaborati, in tutto o in parte, da terzi: (i) il Cliente si impegna a rispettare puntualmente le previsioni e le regole di condotta contenute nelle Condizioni del Produttore e, conseguentemente, a tenere indenne e manlevata la Società da ogni Passività dovesse derivarle da azioni e pretese fatte valere dai Produttori nei confronti di quest’ultima in dipendenza o in connessione con inadempimenti del Cliente alle prescrizioni di cui alle Condizioni del Produttore; (ii) in caso di contestazioni o azioni del Produttore relative a inadempimenti del Cliente alle prescrizioni di cui alle Condizioni del Produttore, il Cliente dovrà assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale lite sostenendone tutti i costi ed oneri, anche nell'ipotesi in cui la contestazione o l'azione si dimostrino successivamente infondate; (iii) il Cliente riconosce e accetta il diritto della Società di procedere a audit ispettivi volti a verificare l’ottemperanza alle disposizioni di cui alle Condizioni del Produttore; e (iv) il Cliente autorizza espressamente la Società a trasmettere dati del Cliente medesimo, in forma aggregata, ai Produttori al fine della verifica da parte di questi ultimi circa il corretto utilizzo dei Prodotti ai sensi delle Condizioni del Produttore di volta in volta in essere.
   5. Senza pregiudizio alcuno di tutto quanto precede, il Cliente si impegna ad informare immediatamente e puntualmente la Società di qualsiasi comportamento, iniziativa o condotta posta in essere da qualsivoglia soggetto terzo che sia tale da violare (o anche solamente minacciare di violare) i diritti di proprietà intellettuale e industriale vantati dalla Società sui Servizi o sui Prodotti e dei quali il Cliente venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.
3. **Risoluzione**
   1. Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il medesimo ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.; in particolare, ciascuna Parte potrà intimare per iscritto all’altra Parte, che abbia commesso un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, di adempiere entro un termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
   2. La Società avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cod. civ. con semplice comunicazione scritta, qualora il Cliente sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste agli articoli 4, 6, 8.3, 8.4, 11, 12, 13 e 15. In tal caso il Cliente sarà obbligato a versare i corrispettivi dovuti per i Servizi prestati e per i Prodotti forniti o noleggiati oltre al risarcimento di ogni danno patito dalla Società.
   3. In aggiunta a quanto precede, la Società avrà il diritto di recedere da ciascun Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente con lettera raccomandata o tramite PEC, da inviarsi con 30 (trenta) giorni di calendario di preavviso, nel limite in cui ciò sia consentito da previsioni inderogabili di Legge Applicabile, qualora:
      1. il Cliente venga a trovarsi in stato di insolvenza, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari;
      2. il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o ad altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi, o determini un serio pericolo al, il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto;
   4. La Società si riserva il diritto di recedere dal Contratto qualora la compagine dei soci del Cliente si modifichi con mutamento della partecipazione di controllo per effetto di qualsivoglia operazione straordinaria (ivi incluse operazioni infragruppo) intendendosi come “controllo” quanto previsto dall’articolo 2359, comma 1, cod. civ.. Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, il Cliente dovrà informare la Società con lettera inviata tramite PEC, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data dell’evento; la Società potrà esercitare la facoltà di recesso, dandone comunicazione al Cliente con lettera tramite PEC, da inviarsi entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della lettera suddetta. Il recesso avrà effetto trascorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data del ricevimento, da parte del Cliente, della relativa comunicazione.

1. **Limitazione della responsabilità e dei danni**
   1. Fatte salve le previsioni inderogabili di legge nonché in caso di dolo o colpa grave della Società: (i) la responsabilità massima, congiuntamente, della Società e delle Società del Gruppo Retelit, sarà limitato ad un importo pari al 20% (venti per cento) del valore dell’Accordo di Fornitura in caso di fornitura di Prodotti o del volume dei Prodotti ordinati su base annua, come di volta in volta applicabile, o del valore annuale dell’Accordo di Fornitura in caso di fornitura di Servizi in essere in relazione al quale si sono verificati i danni lamentati dal Cliente e/o dai Soggetti Autorizzati e/o, eventualmente da terzi e (ii) è esclusa la responsabilità della Società e delle Società del Gruppo Retelit per qualsivoglia danno indiretto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzioni dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Cliente e/o dai Soggetti Autorizzati e/o da terzi a seguito ovvero in occasione dell’utilizzo o dell’impossibilità di utilizzare uno o più Servizi o Prodotti (anche in via temporanea, per interruzione o sospensione, ovvero anche in via parziale).
   2. In nessun caso la Società sarà responsabile dell’eventuale uso illecito, fraudolento o illegale dei Servizi e/o Prodotti da parte di qualsivoglia Cliente ovvero da qualsiasi Soggetto Autorizzato.
   3. La responsabilità della Società è esclusa per qualunque fatto o atto imputabile al Cliente, ai Soggetti Autorizzati o a terzi fuori dal controllo diretto della Società stessa.
   4. Ogni e qualsivoglia esclusione o limitazione della responsabilità della Società prevista nelle presenti Condizioni Generali, ivi incluso il presente articolo, devono intendersi salvo dolo e colpa grave ai sensi del articolo 1229 cod. civ..
   5. Il Cliente risponderà nei confronti della Società e delle Società del Gruppo Retelit per ogni eventuale danno da queste subito e a lui imputabile.
2. **Cessione**
   1. Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Resta comunque inteso che qualora la Società acconsentisse alla cessione, il Cliente non sarà liberato dalle proprie obbligazioni ai sensi dell’articolo 1408, comma 2, cod. civ..
   2. La Società potrà liberamente trasferire a Società del Gruppo Retelit, in tutto o in parte, il Contratto con il solo obbligo del preavviso scritto da notificarsi, con 3 (tre) Giorni Lavorativi di preavviso.
   3. Qualsiasi cessione in violazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo sarà nulla a tutti gli effetti.
3. **Riservatezza e trattamento dei dati personali**
   1. Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Cliente si impegna a: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; (ii) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Cliente adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente ai sensi di ciascun Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto della Società; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per la Società; (vi) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 cod. civ., qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Cliente si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con la Società, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all’obbligo in oggetto.
   2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Cliente autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all’esecuzione del) relativo Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.
   3. Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa a ciascun Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dal Cliente se non concordata preventivamente per iscritto con la Società. La Società e le Società del Gruppo Retelit sono espressamente autorizzate con il presente Contratto ad identificare il Cliente come proprio cliente allo scopo di rilasciare comunicati stampa e/o di produrre presentazioni aziendali, con facoltà quindi di utilizzare a tal fine i marchi, i loghi e i segni distintivi che contraddistinguono lo stesso.
   4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.
   5. Le Parti s’impegnano alla scrupolosa osservanza, per quanto di propria competenza, degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, e così, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 (anche noto come "**GDPR**"), il D.Lgs. 196/2003 ("**Codice Privacy**”), ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.
   6. Nella misura in cui l’esecuzione del Contratto comporti il trattamento di dati personali da parte della Società, per conto del Cliente, da quest’ultimo immessi nei, o comunque trattati per il tramite dei, Servizi e/o dei Prodotti (inclusi dati di terzi), con riferimento a tali dati il Cliente agisce di regola quale titolare del trattamento e la Società quale responsabile del trattamento per suo conto. In tal caso, con separato atto, e conformemente agli Accordi di Fornitura di volta in volta applicabili, il Cliente provvederà alla designazione della Società quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR. Nel caso in cui il Cliente non rivestisse il ruolo di titolare del trattamento, ma quello di responsabile del trattamento di dati di terzi (clienti destinatari finali del servizio), sempre con separato atto, e conformemente agli Accordi di Fornitura di volta in volta applicabili, il Cliente provvederà alla designazione della Società quale sub-responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.
   7. Gli Accordi di Fornitura potranno stabilire specifiche disposizioni in materia di dati personali, a seconda del tipo di Servizio e/o Prodotto offerto.
4. **Patto relativo al personale** 
   1. Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi, il Cliente si impegna a non assumere né direttamente né indirettamente, tramite società interposta, società controllata o controllante o sottoposta a comune controllo, i dipendenti della Società, senza il previo consenso della Società.
   2. Tale impegno si intende esteso ai dipendenti delle Società del Gruppo Retelit e a tutti coloro che, su incarico della Società, abbiano partecipato all’esecuzione del Contratto.
   3. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, fatto salvo il diritto di chiedere qualsiasi ulteriore danno o qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge vigente, il Cliente verserà, a titolo di penale ex articolo 1382 cod. civ., alla Società un importo pari a quanto corrisposto - per Servizi e/o Prodotti - dal Cliente alla Società negli ultimi due anni.
5. **Subappalto e localizzazione delle infrastrutture della Società**
   1. La Società avrà diritto di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto.
   2. I nominativi dei subappaltatori utilizzati dalla Società saranno comunicati al Cliente dietro sua richiesta scritta fatta pervenire alla Società.
   3. I Servizi saranno erogati dalla Società e/o da suoi subappaltatori tramite infrastrutture tecnologiche hardware e software nella disponibilità della Società e/o dei suoi subappaltatori.
6. **Responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**
   1. Il Cliente dichiara:
      1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni” e in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato; e, ove previsto,
      2. di avere preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione della Società - pubblicato sul Sito - e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell’esecuzione del Contratto.
   2. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati, da parte del Cliente, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.

1. **Forza Maggiore** 
   1. Ciascuna Parte non sarà responsabile di eventuali inadempimenti alle obbligazioni previste nel Contratto qualora tali siano imputabili ad un Evento di Forza Maggiore (come infra definito).
   2. Per “Evento di Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pandemie, epidemie, recrudescenze di epidemie e pandemie, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, atti terroristici, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali.
   3. Ove si verificasse un Evento di Forza Maggiore, la Parte che subisca detto Evento di Forza Maggiore sarà tenuta ad informare tempestivamente l'altra Parte al fine di concordare in buona fede le soluzioni più opportune al fine di porre rimedio all’inadempimento.
   4. Per tutta la durata dell’Evento di Forza Maggiore, le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che da questo possano derivare.
   5. Per mero scopo di chiarezza e fatte salve eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari, la presente clausola non trova applicazione relativamente alle obbligazioni di pagamento di cui al Contratto.
2. **Rapporti fra le parti**
   1. Il rapporto fra le Parti non sarà quello di forma associativa, e nulla nel contenuto delle presenti Condizioni Generali potrà essere considerato finalizzato alla costituzione di una società tra le Parti, di una joint-venture o di una fusione delle loro attività. Nessuna delle Parti avrà il diritto di vincolare l’altra Parte, eccetto per quanto previsto espressamente nel presente Contratto.
3. **Tolleranza**
   1. Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell’altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l’esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.
4. **Legge applicabile**
   1. Il Contratto sarà regolato e interpretato esclusivamente ai sensi della legge italiana.
5. **Foro competente**
   1. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulla validità del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nelle Condizioni Particolari o nell’Accordo di Fornitura.

Per il Cliente

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma →\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano in forma specifica le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: 4 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 5 (Termini di Consegna dei Prodotti e di prestazione dei Servizi. Sospensione del Contratto), 6 (Obblighi, responsabilità e dichiarazioni e garanzie del Cliente), 7.2 (Limitazione delle garanzie), 8.3 (Prodotti di terzi), 10 (Limitazione della responsabilità dei danni), 11 (Cessione), 13 (Patto relativo al personale) e 20 (Foro competente).

Per il Cliente

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma →\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_